CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI

STATUTO E REGOLAMENTO

ROMA 2011

statuto-regolamento-corr3.indd 1 31/10/11 17.52

statuto-regolamento-corr3.indd 2 31/10/11 17.52

NOTA INTRODUTTIVA

Le origini della CISM

Al "Congresso degli stati di perfezione" celebrato a Roma nel mese di dicembre dell'anno santo 1950, fu suggerito agli Istituti religiosi di unirsi e di organizzarsi collettivamente, sia a livello nazionale che internazionale, per realizzare insieme il rinnovamento e l'aggiornamento della vita religiosa. Unioni di vario genere e diversi livelli, alcune già avviate da tempo, sorsero ben presto in tutta la Chiesa.

A livello di Superiori Maggiori d'Italia l'idea di costituirsi in Conferenza maturò nel 1957. Nel mese di marzo, per desiderio della S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari e su invito del Presidente dell' "Unione Romana dei Superiori Generali" (poi, dal 1967, "Unione Superiori Generali"), si costituì a Roma, con sede in via degli Astalli, 16, il *Comitato di Padri Provinciali*, con lo scopo di promuovere lo studio dei problemi comuni e il coordinamento delle attività tra gli Istituti religiosi. Lo stesso Comitato decideva di invitare i Superiori Maggiori d'Italia a un convegno da tenersi nello stesso anno per dare inizio alla Conferenza.

Nel dicembre 1957, i Provinciali italiani, convenuti a Roma, eleggevano a *Presidente* della Conferenza il p. Giandomenico Maddalena, provinciale della Compagnia di Gesù e a *Consiglieri* i provinciali p. Reginaldo Bernini (domenicano), don Luigi Fiora (salesiano), p. Silvestro Ghetti (dei Fatebenefratelli). Venne steso, inoltre, un *Regolamento provvisorio*, che fu poi mandato a tutti i Provinciali, perché ne prendessero visione e inviassero le loro osservazioni. Dei 140 Provinciali che figuravano nel primo elenco, 51 inviarono osservazioni sul *Regolamento*, mentre la totalità espresse parere favorevole circa la costituzione della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM) su scala nazionale e regionale. Iniziava intanto la redazione del primo statuto.

Gli statuti della CISM: *continuità e rinnovamento*

Dalle origini (1957) ad oggi (2011) la CISM ha avuto sette statuti approvati dalla Santa Sede. Ecco le date di approvazione:

– 30 novembre 1960: La S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari approva "ad quinquennium" il primo statuto ed erige il *Comitato* promotore del nuovo organismo in persona morale collegiale;
– nel giugno 1966, la stessa Congregazione conferma per un altro quinquennio lo statuto, approvando gli emendamenti proposti, soprattutto in riferimento al Regolamento dei Comitati regionali;
– il 10 luglio 1971, con decreto della S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari, a firma del card. Ildebrando Antoniutti, viene dichiarato "definitivo" lo "*Statuto della Conferenza Italiana Superiori Maggiori* – CISM";
– il 29 giugno 1980, il card. Eduardo Francisco Pironio approva "ad quinquennium" il nuovo statuto;
– il 14 febbraio 1986 la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari con decreto a firma del card. J. Hamer conferma per dodici anni (in pratica fino al 14 febbraio 1998) gli statuti CISM adattati alla normativa del *Codice di diritto canonico* promulgato nel 1983;
– il 20 febbraio 1998 il card. Eduardo Martinez Somalo, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, approva gli statuti, anteriormente approvati per dodici anni, revisionati in rapporto alla situazione e alle necessità della Conferenza dei Superiori Maggiori in Italia.
– il 7 ottobre 2011 a firma di Mons. João Braz de Aviz Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, approva gli Statuti modificati per cinque anni secondo la copia presentata e conservata nell'Archivio del Dicastero.

I testi che via via si sono succeduti rivelano una profonda continuità, soprattutto per quanto riguarda i fini della Conferenza, la sua costituzione, il governo e i modi di agire. Ma i testi registrano anche

i mutamenti che via via sono stati introdotti. La CISM è un organismo vivo e vitale, e come tutti gli organismi continuamente cresce e si rinnova, mantenendo intatta la propria identità.

Lo Statuto del 1998

Presenta le caratteristiche dei precedenti statuti. In esso vi è continuità sostanziale per quanto riguarda i fini, la struttura del governo, l'organizzazione della vita interna della CISM, ma appaiono anche talune novità dovute sia ai mutamenti introdotti dalla legislazione canonica, sia alle esigenze della vita ecclesiale e di una migliore organizzazione.

Gli aggiornamenti principali riguardano il governo centrale e le Conferenze regionali.

Nel governo centrale viene creato il Consiglio plenario distinto dal Consiglio di presidenza e dotato di compiti propri. La durata in carica del Presidente nazionale è portata da tre a quattro anni. La Segreteria Generale assume la fisionomia propria di un ufficio.

Quelli che un tempo erano denominati Comitati regionali, nello Statuto del 1998 prendono il nome di Conferenze Regionali. Si configurano come organi di collegamento della CISM con un a struttura che ripete quella nazionale (Assemblea regionale, Consiglio di Presidenza Regionale, Segreteria Regionale). Irrobustita nelle strutture di governo centrale e regionale, la CISM è in grado di adempiere più agevolmente le sue finalità statutarie mantenendo un più intenso rapporto con la Conferenza Episcopale Italiana, con le Conferenza Episcopali Regionali e con i Vescovi diocesani (*Statuto*, art. 2).

Il Regolamento del 1999

Lo Statuto del 1998 comprende le norme che riguardano la CISM in quanto tale (cf. *Codice di diritto canonico*, cann. 708, 709) e i suoi organi di governo a livello centrale, regionale, diocesano e interdiocesano. Approvato dalla Santa Sede, può essere modificato soltanto con il suo consenso.

Uno statuto richiede, normalmente, un regolamento, un testo cioè

di carattere esecutorio e maggiormente organizzativo approvato dagli organi competenti.

Il testo del Regolamento che qui viene pubblicato è applicativo dello Statuto CISM del 1998 ed è stato approvato dal Consiglio nazionale (cf. *Statuto* art. 11g) il 19 maggio 1999. Le norme riguardano i membri della CISM, la Segreteria Generale, i settori di attività pastorale (aree) affidati a un Coordinatore, gli uffici, i centri e le commissioni. Un apposito titolo (II) tratta degli uffici e degli organismi a livello regionale, diocesano e interdiocesano. Il titolo III riguarda l'amministrazione dei beni.

Il Regolamento prevede che le Conferenze Regionali, i Segretariati diocesani e interdiocesani abbiano o possano avere un proprio Direttorio (cf. *Statuto*, artt. 11g, 24i, 27).

Emendamenti Statuto 2011

1. Organismi Interregionali

L'esperienza collaudata dell'organismo CISM [USMI] del Triveneto o Nord-Est costituito in correlazione alla Conferenza Episcopale del Triveneto, orienta verso il riconoscimento formale di tali aggregazioni interregionali, per ora solo come organismi CISM. Si tratta di favorire l'aggregazione rappresentativa della Vita Religiosa con particolare attenzione alle regioni a scarsa presenza di religiosi e a progressiva riduzione delle circoscrizioni provinciali e quindi di Superiori Maggiori.

2. Delegazioni regionali

Strettamente connesso al problema delle riduzioni delle circoscrizioni provinciali e rispettive sedi nelle Regioni - là dove non fosse possibile un organismo interregionale - si impone l'orientamento della nomina di un Presidente Delegato da parte della Presidenza Nazionale che assicuri un minimo di coordinamento ed animazione della Vita Religiosa in quella Regione.

3. Associazioni regionali CISM-USMI-CIIS

Il coordinamento delle iniziative di animazione-formazione religiosa e di qualificazione socio-professionale dei servizi-opere dei religiosi hanno suggerito l'attivazione di associazioni tra gli organismi CISM-USMI-CIIS, al fine di rafforzare la rappresentatività ecclesiale anche di fronte agli Enti territoriali della Regione.

4. Nomine della Presidenza

a. Presidenti Regionali

La progressiva diminuzione dei Superiori Maggiori con sedi provinciali situate in Regioni riceve, di riflesso, una contrazione del numero dei componenti dell'Assemblea Regionale, convocata per l'elezione del Presidente, *ad mentem* del can. 119,1°. Non verificandosi le condizioni canoniche di una elezione, è più corretto procedere alla nomina del Presidente Regionale, dopo consultazione degli interessati, da parte della Presidenza nazionale, verificata ovviamente la disponibilità di un candidato.

b. Presidente Delegato

Qualora una Regione fosse priva di un Superiore Maggiore, oltre alla già menzionata creazione di organismi interregionali, in prospettiva anche in altre Regioni si potrebbe verificare la stessa situazione. Pertanto si procede alla nomina di un religioso a Presidente Delegato che goda di facoltà delegate conferite dal Presidente nazionale *ad mentem* dello Statuto-Regolamento.

Conclusione

I testi legislativi non sostituiscono né suppliscono le responsabilità proprie delle persone e degli organismi. Sono promulgati perché una determinata istituzione possa progredire e rendersi più adatta ad assolvere la sua missione mantenendo la propria identità.

Lo Statuto e il Regolamento CISM, ora pubblicati congiuntamente,

sono strumenti affidati ai Superiori Maggiori, affinché la CISM possa da tutti essere sostenuta e così realizzare una efficace presenza nella Chiesa e nella società in Italia.

STATUTO

statuto-regolamento-corr3.indd 9 31/10/11 17.52

statuto-regolamento-corr3.indd 10 31/10/11 17.52

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Prot. n. AG 51 - 2/11

DECRETO

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha la missione di promuovere e di animare la pratica dei Consigli Evangelici nelle forme approvate della vita consacrata e la vocazione dei membri delle Società di vita apostolica nelle modalità che sono loro proprie.

Allo stesso Dicastero compete anche erigere le Conferenze dei Superiori e delle Superiore Maggiori dei Religiosi e delle Religiose, approvarne i rispettivi Statuti e vigilare perché le loro attività siano ordinate alla realizzazione degli obiettivi specifici (cfr. *Pastor Bonus,* art.105 e 109), come furono indicati dal Concilio Vaticano II (cfr. Decreto *Perfectae Caritatis,* 23) e posteriormente ratificati dal *Codice di Diritto Canonico* (can. 708).

La *Conferenza Italiana Superiori Maggiori* (C.I.S.M.) chiede a questo Dicastero la revisione e relativa approvazione degli Statuti.

Questa Congregazione, dopo un attento esame della domanda, dichiara quanto segue:

con il presente Decreto si conferma la *Conferenza Italiana Superiori Maggiori* (C.I.S.M.) in persona giuridica ecclesiastica;

si approvano gli Statuti modificati, per cinque anni, secondo la copia presentata e conservata nell'Archivio del Dicastero. La Conferenza si regoli secondo le presenti norme e quelle del Diritto Universale.

Nonostante ogni cosa contraria.

Dato in Vaticano, il 7 ottobre 2011.

✠ João Braz de Aviz
Prefetto

✠ Joseph W. Tobin, C.Ss.R.
Arcivescovo Segretario

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Città del Vaticano, 7 ottobre 2011

Prot. n. AG 51 – 2/11

Reverendo Don Alberto Lorenzelli,

abbiamo ricevuto la Sua lettera del 30 settembre 2011, Prot. n. 49/2011-PS, con la quale Ella ci trasmetteva gli *emendamenti* e le *integrazioni* allo Statuto della CISM, già valutati ed approvati dalla 50ª Assemblea Generale, tenutasi a Milano dal 2 al 6 novembre 2010.

Si tratta della domanda di modifica degli Statuti che prevede l'erezione di *Organismi Interregionali*, di *Delegazioni Regionali* e di *Associazioni regionali CISM-USMI-CIIS*; inoltre si prevede la nomina, da parte della Presidenza, per i *Presidenti Regionali* e il *Presidente Delegato*.

Questo Dicastero, valutate attentamente le modifiche proposte, **concede volentieri quanto richiesto,** nella certezza che la semplificazione organizzativa contribuirà a migliorare la qualità del prezioso servizio che la Conferenza svolge per la vita consacrata in Italia.

Invocando su di Lei e su tutti i religiosi italiani abbondanti benedizioni celesti, Le porgiamo distinti e cordiali ossequi.

Devotissimo in Cristo

✠ João Braz de Aviz
Prefetto

(con allegato)

Rev.do Presidente CISM
Don ALBERTO LORENZELLI, SDB
Via degli Scipioni, 256/b
00192 Roma

statuto-regolamento-corr3.indd 12 31/10/11 17.52

Decreto di pubblicazione

CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI

Prot. n. 26/2011-PS

LORENZELLI don ALBERTO
Presidente della Conferenza Italiana Superiori Maggiori

Premesso che lo Statuto della CISM è stato regolarmente revisionato e il testo rivisto è stato approvato con la prevista maggioranza della 50ª Assemblea Generale CISM in data 4 novembre 2010;

Visto il decreto di approvazione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica in data 7 ottobre 2011 (Prot. n. AG 51 - ²/11),

decreta

che lo Statuto approvato dalla 50ª Assemblea Generale della CISM e dalla Santa Sede, ai sensi del can. 8 § 2 del Codice di diritto canonico sia pubblicato nella Rivista della CISM "Religiosi in Italia" ed entri in vigore trascorso un mese dalla data apposta in calce al presente decreto.

Roma, 20 ottobre 2011

Lorenzelli don Alberto

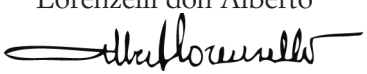

TITOLO I

Costituzione e Scopo

Art. 1. - La «Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM) degli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica maschili è un organismo di diritto pontificio, costituito con Decreto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (prot. n. AG. 2166/60, del 30 novembre 1960) e regolato dalle norme contenute nel presente Statuto; essa pertanto è sotto la responsabilità gerarchica della Sede Apostolica (cf. can. 709).

La CISM fa parte dell'Unione Conferenze Europee Superiori Maggiori (UCESM).

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 23 aprile 1966, reg. Corte dei Conti n. 203/102, la CISM ha ottenuto il riconoscimento civile come persona giuridica senza fini di lucro.

Art. 2. - Per perseguire lo scopo istituzionale delle Conferenze dei Superiori Maggiori di unire le loro forze per operare insieme nel realizzare più agevolmente il fine proprio dei singoli Istituti, fatti salvi sempre l'autonomia, l'indole e lo spirito di ciascun Istituto, come pure per trattare questioni di comune interesse e per stabilire una idonea cooperazione e coordinamento con le Conferenze Episcopali e i singoli Vescovi (cf. can. 708), la CISM:

a) cura la ricerca, il coordinamento e la diffusione delle esperienze di vita religiosa e di impegno apostolico;
b) promuove riunioni, convegni e iniziative ai vari livelli e nei diversi settori;

c) organizza ed erige Istituti che possano servire alla formazione e all'aggiornamento;
d) opera per facilitare l'inserimento degli Istituti nella pastorale delle Chiese particolari, salva l'identità di ciascun Istituto;
e) mantiene un rapporto attivo istituzionale con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

Art. 3. - Come organismo che si propone di promuovere la collaborazione nella Chiesa, la CISM:
a) informa della sua attività la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, la Nunziatura Apostolica in Italia, la Conferenza Episcopale Italiana e l'Unione dei Superiori Generali;
b) stabilisce un rapporto regolare con l'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI) favorendo l'intesa e la collaborazione reciproche;
c) si mantiene in collegamento con gli altri organismi ecclesiali per favorire la mutua conoscenza e collaborazione;
d) invita a partecipare alle proprie Assemblee Generali il Nunzio Apostolico in Italia e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

TITOLO II

I MEMBRI DELLA CISM

Art. 4. - § l. Hanno diritto di essere membri della CISM (cf. can. 708):
a) i Superiori maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica maschili sia di diritto pontificio che di diritto diocesano, residenti in Italia, che governano una Provincia dell'Istituto o una parte dell'Istituto ad essa equiparata o una casa sui iuris (cf. cann. 620 e 734);
b) i Superiori generali i cui Istituti presenti in Italia non sono divisi in Province;
c) coloro che canonicamente ricoprono per un gruppo di case o comunità non erette in Provincia (cf. can. 621), l'ufficio di Delegato o Vicario di un Superiore maggiore non residente in Italia.

§ 2. Per essere membri della CISM è necessario che vi sia l'iscrizione da parte degli aventi diritto.

Art. 5. - I membri della CISM si impegnano a prestare la loro - collaborazione perché i confratelli dei loro Istituti o Società diano la loro opera fattiva alle attività della Conferenza a livello nazionale, regionale, diocesano o interdiocesano.

TITOLO III

ORGANI NAZIONALI DELLA CONFERENZA

Art. 6. - § 1. Per meglio realizzare i suoi scopi e favorire i mutui rapporti tra i Superiori maggiori e i loro Istituti e Società, la CISM si articola a tre livelli: nazionale, regionale e diocesano o interdiocesano.

§ 2. Gli organi della CISM a livello nazionale sono:

a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) la Segreteria Generale.

Capitolo 1°
L'Assemblea Generale

Art. 7. - § 1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo della Conferenza, che esercita particolarmente nelle sue riunioni plenarie le proprie funzioni.

§ 2. All'Assemblea Generale hanno diritto di partecipare tutti i membri della CISM a norma dell'art. 4 § 2.

§ 3. La partecipazione all'Assemblea Generale è personale. Tuttavia in caso di impedimento, il Superiore Maggiore invia il rispettivo Vicario o può inviare un proprio delegato o osservatore al quale il Superiore maggiore può concedere per scritto la sola voce attiva.

§ 4. Partecipano di diritto all'Assemblea Generale il Presidente

della CISM, il Segretario Generale, con diritto di voto, e i membri del Consiglio nazionale, di cui all'art. 10 § 1.

§ 5. Partecipano all'Assemblea Generale, i Segretari regionali. Ad essi pertanto il Presidente nazionale dovrà inviare l'invito.

§ 6. Il Presidente, sentito il proprio Consiglio, può invitare all'Assemblea religiosi, religiose, membri di Società di Vita Apostolica.

§ 7. Tutti coloro che non sono membri della CISM ai sensi dell'art. 4 § 1 non possono essere ammessi al voto, ad eccezione del Segretario Generale di cui al § 4.

Art. 8. - § 1. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno.

§ 2. È convocata dal Presidente ed è da lui presieduta.

§ 3. Per la validità della sessione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi della Conferenza (art. 4, a), b), c).

§ 4. Le decisioni sono prese dall'Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei presenti votanti, salvo diversamente disposto.

§ 5. Tutti gli organi della Conferenza ai diversi livelli e ciascun suo membro, possono proporre, per il tramite del Consiglio di Presidenza, argomenti da trattare nell'Assemblea Generale.

Art. 9. - L'Assemblea Generale in particolare:

a) tratta iniziative e problemi relativi agli scopi istituzionali;
b) decide gli orientamenti da seguire sia su proposta dei Consigli Nazionale, o di Presidenza, sia di propria iniziativa;
c) discute e approva le relazioni sulle attività svolte dagli organismi propri, e il bilancio annuale;
d) aggiorna il contributo annuo dei membri;
e) delibera, a maggioranza dei due terzi dei votanti, i necessari emendamenti e modifiche allo Statuto, ferma restando l'approvazione da parte dell'autorità competente;
f) elegge il Presidente della Conferenza.

Capitolo 2°
Il Consiglio Nazionale

Art. 10. - § 1. Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della CISM. E' composto dal Consiglio di Presidenza, di cui all'art. 15, dai membri religiosi della Commissione mista Vescovi/Religiosi e dai Presidenti delle Conferenze Regionali.

§ 2. Il Consiglio Nazionale si raduna almeno due volte all'anno. È convocato dal Presidente della Conferenza (cf. art. 17 § 2 d), che lo presiede.

Art. 11. - Il Consiglio Nazionale:

a) elegge i tre Vicepresidenti;
b) provvede a sostituire mediante elezione i Vicepresidenti che per qualsiasi motivo venissero a cessare dal loro ufficio;
c) elegge il Segretario Generale, il consigliere membro del Consiglio di Presidenza e i responsabili degli uffici permanenti;
d) elegge i membri della Commissione Mista Vescovi/Religiosi;
e) istituisce gli uffici permanenti di carattere nazionale ed eventuali commissioni di studio;
f) dà suggerimenti circa le modalità generali di organizzazione e di azione delle Conferenze Regionali e dei Segretariati diocesani o interdiocesani;
g) approva il Regolamento della Conferenza Nazionale e i Direttori delle Conferenze Regionali (art. 24 i);
h) discute ed approva le relazioni del Consiglio di Presidenza sulle attività da esso svolte e delibera sulle materie sottoposte al suo esame;
i) prende tutte le decisioni di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie, di sua competenza;
l) interpreta in modo pratico gli articoli del presente Statuto.

Art. 12. - § 1. Ogni membro del Consiglio Nazionale ha diritto a un voto.

§ 2. Un Presidente di Conferenza Regionale impedito di partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, viene sostituito dal Vicepresidente. Se anche il Vicepresidente risultasse impedito, allora parteciperà al Consiglio il Segretario Regionale.

Capitolo 3°
Il Consiglio di Presidenza

Art. 13. - Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo centrale della CISM. È composto:

a) dal Presidente;
b) dai Vicepresidenti;
c) dal Segretario Generale;
d) da un consigliere eletto dal Consiglio Nazionale.

Art. 14. - Il Consiglio di Presidenza:

a) promuove iniziative utili per l'attuazione dei fini istituzionali della CISM (cf. art. 2);
b) cura, istituendo anche eventuali commissioni, la pubblicazione:
   - 1° del periodico « Religiosi in Italia »;
   - 2° dei volumi degli Atti delle Assemblee della CISM, dei convegni, dei seminari e degli incontri da essa promossi o dai suoi uffici centrali;
   - 3° di altri documenti riguardanti la Vita Consacrata;
c) nomina, previa consultazione con i Superiori maggiori membri della CISM, i coordinatori di area e i collaboratori degli uffici istituiti dal Consiglio Nazionale;
d) nomina i rappresentanti della CISM presso i vari organismi a livello nazionale;
e) nomina 1'Economo;
f) nomina il rappresentante legale della Conferenza;
g) nomina i Consiglieri esperti;
h) cura, mediante la Segreteria Generale, i rapporti con le Conferenze Europee dei Religiosi e con altri organismi nazionali e internazionali;
i) ha le competenze amministrative previste nel Regolamento;
l) ha la supervisione e la vigilanza sull'amministrazione.

Capitolo 4°
Il Presidente della Conferenza

Art. 15. - § 1. Il Presidente della CISM è eletto dall'Assemblea Generale tra i Superiori maggiori della Conferenza.

§ 2. Egli, nell'ambito delle sue competenze:

a) promuove l'attuazione delle finalità istituzionali (cf. art. 2)
b) rappresenta la Conferenza;
c) è membro di diritto della Commissione mista Vescovi, Religiosi della CEI;
d) convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, e il Consiglio di Presidenza;
e) invita le persone di cui all'art. 7 5§ 5-6.

Capitolo 5°
La Segreteria Generale

Art. 16. - § 1. La Segreteria Generale è composta:

a) dal Segretario Generale;
b) da altre persone addette secondo le esigenze, a giudizi del Consiglio di Presidenza.

§ 2. Il Segretario Generale:

a) cura l'attuazione delle varie iniziative secondo le direttive del Consiglio di Presidenza;
b) mantiene il collegamento con le Conferenze Regionali e i Segretariati diocesani;
c) è responsabile dell'amministrazione ordinaria secondo quanto stabilito nel Regolamento.

TITOLO IV

Le Conferenze Regionali e Interregionali

Art. 17. - Le Conferenze Regionali e Interregionali sono organi di collegamento della CISM. La loro costituzione è di competenza del Consiglio Nazionale.

Art. 18. - Sono membri di diritto della Conferenza Regionale o Interregionale:

a) i membri della CISM a norma dell'art. 4 § 1 dello Statuto, che hanno residenza nella Regione;
b) i Delegati permanenti degli Istituti e delle Province religiose e delle Società di Vita Apostolica, la cui sede provinciale e non è nella Regione, ma che hanno case nella stessa. Tali Delegati vengono nominati per scritto dai Superiori maggiori competenti;
c) il Segretario Regionale CISM, i Segretari Diocesani e Interdiocesani e i responsabili di uffici o commissioni regionali.

Art. 19. - § 1. Sono organi della Conferenza Regionale o Interregionale:

a) l'Assemblea Regionale;
b) il Consiglio di Presidenza Regionale;
c) la Segreteria Regionale.

§ 2. L'Assemblea Regionale si raduna una volta all'anno.

Capitolo 1°
L'Assemblea Regionale o Interregionale

Art. 20. § 1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Regionale tutti coloro di cui all'art. 20 a-b-c, e coloro di cui all'art. 23 § 2.

§ 2. L'Assemblea Regionale:

a) promuove nell'ambito della Regione gli scopi della Conferenza Nazionale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
b) istituisce nell'ambito della Regione i Segretariati Diocesani o Interdiocesani;

c) elegge il Presidente Regionale;
d) elegge i Vicepresidenti e i Consiglieri del Consiglio Regionale secondo il numero stabilito dalla stessa Assemblea.

Capitolo 2°
Il Consiglio Regionale e Interregionale

Art. 21. - § 1. Il Consiglio Regionale è l'organo direttivo della CISM a livello regionale.

§ 2. È composto:
a) dal Presidente;
b) da uno o più Vicepresidenti;
c) dal Segretario Regionale;
d) dai Consiglieri;
e) dai membri religiosi della Commissione Regionale Mista Vescovi/Religiosi;
f) dai responsabili degli uffici permanenti costituiti dallo stesso Consiglio Regionale.

§ 3. Il numero dei Vicepresidenti e dei Consiglieri di cui al § 2 lettere b), d), viene determinato dall'Assemblea Regionale.

§ 4. Il Consiglio Regionale si raduna almeno due volte all'anno.

§ 5. I membri del Consiglio Regionale partecipano di diritto all'Assemblea Regionale.

Art. 22. - Il Consiglio Regionale:
a) promuove gli scopi della CISM di cui all'art. 2 del presente Statuto;
b) fa conoscere ai religiosi e ai membri delle Società di Vita Apostolica residenti nella Regione le deliberazioni e gli orientamenti dell'Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale;
c) cura i rapporti con la Conferenza Episcopale Regionale, con l'USMI Regionale e altri organismi ecclesiali;
d) elegge il Segretario Regionale;
e) elegge i responsabili degli uffici permanenti;
f) elegge, con la previa approvazione dei Superiori maggiori competenti, i religiosi per la rappresentanza nei vari organismi ecclesiali regionali e gli incaricati per i settori di attività;

g) elegge, con la previa approvazione dei Superiori maggiori competenti, i rappresentanti della Conferenza Regionale alle Commissioni Vescovi/Religiosi costituite dalla Conferenza Episcopale Regionale;
h) istituisce eventuali commissioni di studio per i problemi della Regione;
i) redige, se del caso, un proprio Direttorio che, per avere efficacia, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale (cf. Statuto art. 11f).

Capitolo 3°
Il Presidente Regionale o Interregionale

Art. 23. - Il Presidente Regionale o Interregionale è eletto dall'Assemblea Regionale CISM e rappresenta la Conferenza. Egli, nell'ambito delle sue competenze:
a) promuove l'attuazione delle finalità istituzionali (cf. art 2);
b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio di Presidenza Regionale;
c) è membro di diritto della Commissione Mista Vescovi/Religiosi della Conferenza Episcopale Regionale;
d) conferma il Segretario Diocesano o Interdiocesano legittimamente eletti.

Capitolo 4°
I Presidenti Delegati

Art. 24.- § 1 Qualora una Regione fosse priva di Superiori Maggiori, il Presidente Nazionale, dopo opportuna consultazione, delibera con il Consiglio di Presidenza la nomina di un religioso idoneo al ruolo di Presidente Delegato.

§ 2 Il Presidente Delegato gode di facoltà abituali conferite dal Presidente Nazionale secondo le disposizioni della lettera di nomina.

Capitolo 5°
La Segreteria Regionale o Interregionale

Art. 25. - § 1. La Segreteria Regionale o Interregionale è composta:
a) dal Segretario Regionale;
b) da altre persone addette secondo le esigenze, a giudizio del Consiglio Regionale.

§ 2. Il Segretario Regionale:
a) coordina le attività regionali in conformità agli orientamenti e alle deliberazioni del Consiglio Regionale;
b dirige l'attività degli uffici regionali;
c) mantiene il collegamento con gli organismi CISM nazionali e con i Segretariati Diocesani e Interdiocesani.

TITOLO V

I Segretariati Diocesani e Interdiocesani

Art. 26. - I Segretariati Diocesani e Interdiocesani CISM sono organi di collegamento, coordinamento e animazione degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica presenti in ciascuna Diocesi.

Vengono costituiti dall'Assemblea della Conferenza Regionale.

Le norme relative ai membri dei Segretariati Diocesani e Interdiocesani, all'Assemblea del Segretariato, al Segretario e al suo Consiglio sono contenute nel Regolamento.

Ogni Segretariato Diocesano o Interdiocesano abbia un proprio Direttorio.

TITOLO VI

Le Associazioni Regionali degli Organismi di Vita Consacrata

Art. 27. - § 1 : Gli organismi regionali della CISM, USMI (Unione Superiore Maggiori d'Italia) e CIIS (Conferenza Italiana degli Istituti Secolari) al fine di tutelare e promuovere la rappresentatività ecclesiale e civile della Vita Consacrata, possono costituirsi in associazioni riconosciute dagli Enti territoriali, previa autorizzazione congiunta dei rispettivi Consigli di Presidenza Nazionale.

§2: Gli Statuti delle suddette Associazioni sono approvati congiuntamente dalle rispettive Presidenze nazionali e non possono essere modificati senza l'autorizzazione delle medesime.

TITOLO VII

Norme per le Elezioni e per le Nomine

Art. 28. - § 1. L'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Consiglio di Presidenza prendono ordinariamente le proprie deliberazioni o procedono ad elezioni a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione dei membri presenti, salvo per quanto disposto in questo Statuto all'art. 9.

§ 2. Qualora, nel caso di elezioni, al Consiglio Nazionale per la designazione a ruoli degli uffici centrali o nazionali (cf. art. 11), non fosse presente la maggioranza assoluta dei membri effettivi aventi diritto a partecipare (can. 119, 1°), il Presidente della CISM procede, mediante delibera del Consiglio di Presidenza, alla nomina dei ruoli rimasti vacanti.

§ 3. Qualora, nel caso di elezione del Presidente Regionale, dopo due convocazioni non fosse presente la maggioranza assoluta dei membri effettivi aventi diritto a partecipare (can. 119, 1°), il Presidente della CISM procede, mediante delibera del Consiglio di Presidenza, alla conferma dell'eletto.

§ 4. Qualora, nel caso di elezione del Presidente Regionale, dopo due convocazioni non fosse presente la maggioranza assoluta dei

membri effettivi aventi diritto a partecipare (can. 119, 1°), e non si raggiungesse almeno la maggioranza semplice, il Presidente della CISM – sentito il parere dei Superiori Maggiori della Regione - procede, mediante delibera del Consiglio di Presidenza, alla nomina del Presidente Regionale.

TITOLO VIII

Durata degli Incarichi

Art. 29. - Tutte le cariche della CISM, a qualunque livello, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili. Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni.

Art. 30. - I religiosi e i membri di una Società di Vita Apostolica mantengono i loro incarichi in seno alla CISM nazionale o regionale fino al termine del loro mandato, anche se cessano dall'ufficio di Superiore maggiore.

TITOLO IX

L'Amministrazione

Art. 31. - La CISM non persegue fini di lucro. Per le proprio finalità si avvale dei contributi ordinari e straordinari dei membri iscritti, dei contributi e donazioni di altri enti e di ogni altra eventuale entrata derivante dallo svolgimento delle proprie attività.

Art. 32. - L'amministrazione della CISM è sotto la competenza e vigilanza del Consiglio di Presidenza a norma dell'art. 16 c) e del presente Statuto.

L'amministrazione è affidata all'Economo nominato dal Consiglio di Presidenza (art. 14 e). Questi opera secondo le norme amministrative del Regolamento e cura la contabilità.

In particolare presenterà ogni sei mesi al Consiglio di Presidenza la situazione economica, e all'Assemblea Generale il bilancio con una esauriente relazione amministrativa.

TITOLO X

Rinvio

Art. 33. - Le norme fondamentali della CISM sono raccolte nel presente Statuto. È approvato dalla Santa Sede e soltanto con il suo consenso può essere modificato. Le altre norme, stabilite dai competenti organi della CISM, sono raccolte nel Regolamento o in Direttori ai quali si rinvia.

statuto-regolamento-corr3.indd 28 31/10/11 17.52

REGOLAMENTO

statuto-regolamento-corr3.indd 29 31/10/11 17.52

statuto-regolamento-corr3.indd 30 31/10/11 17.52

Decreto di pubblicazione

CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI

Prot. n. 27/2011-PS

LORENZELLI don ALBERTO
Presidente della Conferenza Italiana Superiori Maggiori

Considerato che il Regolamento è stato redatto e approvato in conformità allo Statuto della CISM, ai sensi del can. 8 § 2 del Codice di diritto canonico

decreta

che detto Regolamento venga pubblicato congiuntamente allo Statuto ed entri in vigore un mese dalla data apposta in calce al presente decreto.

Roma, 20 ottobre 2011

Lorenzelli don Alberto

TITOLO I
GLI UFFICI E GLI ORGANISMI A LIVELLO NAZIONALE

Capitolo 1
I membri della CISM

Art. 1 – Si ritengono iscritti alla CISM coloro che hanno dato la loro adesione formale confermata annualmente con il versamento della quota associativa.

Art. 2 – Partecipano all'Assemblea Generale tutti coloro di cui all'art. 4§ 1 dello Statuto. Tutti gli aventi diritto sono tenuti a partecipare personalmente all'Assemblea. Possono, per causa grave, delegare per scritto il proprio Vicario o, se anche questo fosse impedito, soltanto un altro membro del proprio Consiglio.

Art. 3 – Nell'Assemblea Generale il numero legale per le votazioni si computa in base ai presenti alle singole votazioni.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione, salvo quanto disposto nell'art. 9 e) dello Statuto. Il Delegato di cui all'art. 4 c) gode solo di voce attiva.

Art. 4 – Ogni area, ambito operativo, ufficio e commissione in cui si articola la CISM a livello nazionale, ogni Conferenza Regionale, Interregionale, Segretariato Diocesano o Interdiocesano e ciascun membro della Conferenza, possono proporre, per il tramite della Presidenza nazionale, argomenti da trattare nell'Assemblea Generale.

Art. 5 – Il Consiglio di Presidenza prepara l'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea generale tenendo conto di tutte le proposte di cui all'art. 4. Spetta al Consiglio Nazionale approvare tale ordine del giorno.

Capitolo 2
La Segreteria Generale

Art. 6 – La Segreteria Generale si avvale dell'opera di coloro che la compongono.

Art. 7 - § 1. Il Segretario Generale svolge le funzioni stabilite dallo Statuto in tutte le attività della Conferenza, promuovendo lo sviluppo e il coordinamento. In particolare spetta al Segretario Generale:

a) coadiuvare il Presidente e il Consiglio di Presidenza nell'adempimento delle loro funzioni;
b) indirizzare e coordinare le attività e le riunioni delle aree e dei loro settori;
c) fornire ai Coordinatori delle aree, degli uffici e delle commissioni le informazioni e i dati di cui hanno bisogno per il loro lavoro;
d) definire, di intesa con il Presidente, l'ordine del giorno delle riunioni dei Consigli Nazionale e di Presidenza;
e) curare che vengano redatti i verbali delle riunioni dei vari organismi della CISM nazionale e provvedere alla tenuta dell'archivio;
f) mantenere il collegamento con le Conferenze Regionali e i Segretariati Diocesani e Interdiocesani;
g) mantenere i contatti con la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e con gli Organismi internazionali (USG, UISG, UCESM, CMIS) e nazionali (USMI, CIIS) della vita religiosa, come pure con le Segreterie delle Conferenze dei Superiori Maggiori di altre nazioni.

§ 2. Per il tramite della Presidenza e della Segreteria Generale, la CISM promuove i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana, con le Conferenze Episcopali dell'Europa, e con gli organismi di collegamento tra le medesime. Spetta al Segretario Generale mantenere i contatti con le Segreterie dei suddetti organismi.

Capitolo 3
Le aree e i settori

Art. 8 – La CISM nazionale si articola in aree, ambiti operativi, uffici e commissioni.

Art. 9 – Con il termine "aree" si indicano settori di attività affini, opportunamente raggruppati tra loro e affidati ad un Coordinatore che opera in stretto legame con la Segreteria Generale.

Le aree sono:
- Evangelizzazione
- Solidarietà
- Animazione della Vita Consacrata
- Giuridica

Art. 10 - § 1. *L'area dell'evangelizzazione* raggruppa quegli ambiti operativi che riguardano l'evangelizzazione, la predicazione, l'insegnamento della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, la spiritualità, le comunità cristiane.

Tra gli ambiti operativi di quest'area sono da comprendere le *Missioni ad gentes,* le Missioni al popolo, la pastorale giovanile, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, le case di spiritualità, i santuari, le parrocchie, i pellegrinaggi, il tempo libero, lo sport, ecc.

§ 2. *L'area della solidarietà* abbraccia gli ambiti che promuovono il Vangelo della carità nell'ambiente sociale, con attenzione speciale alle molteplici dimensioni della povertà. Tra gli ambiti operativi di quest'area sono da comprendere le iniziative pastorali in favore degli anziani in situazione di abbandono, dei carcerati, dei tossicodipendenti, dei minori disadattati, dell'infanzia, dell'adolescenza, dei malati mentali, dei disabili, delle prostitute, dei *Migrantes,* come pure tutti i servizi e le iniziative riguardanti l'assistenza sanitaria, la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato.

§ 3. *L'area dell'animazione della Vita Consacrata* comprende quegli ambiti che sono orientati a far conoscere, promuovere e sostenere la Vita Consacrata. Tra gli ambiti operativi di quest'area sono da comprendere la pastorale vocazionale, la formazione permanente e iniziale, i religiosi fratelli, l'aiuto fraterno, la comunità e il governo.

§ 4. *L'area giuridica* opera a servizio dei Superiori Maggiori studiando le questioni giuridiche ad essa sottoposte dal Consiglio di Presidenza CISM e ad essa sottopone le sue conclusioni. In particolare l'Area giuridica:

1° studia, valuta e propone conclusioni operative sulle questioni giuridiche riguardanti la CISM proposte dal Consiglio di Presidenza;

2° propone ed attua eventuali iniziative di studio come seminari, *forum,* convegni e simili, approvate dal Consiglio di Presidenza, su questioni giuridiche attinenti la vita religiosa e di interesse per la CISM;

3° offre aiuto ai Superiori Maggiori che si rivolgono alla CISM per questioni giuridiche.

Art. 11 – Gli uffici sono:

- l'Ufficio segretariati regionali e diocesani
- l'Ufficio stampa.

Art. 12 - § 1. Nella CISM nazionale operano il Centro studi e l'Osservatorio della Vita Religiosa.

§ 2. La CISM nazionale si avvale inoltre dell'opera di Commissioni, appositamente istituite.

Art. 13 – Ai Coordinatori delle singole aree spetta, in conformità agli orientamenti dati dal Consiglio Nazionale e di intesa con la Segreteria Generale, studiare, promuovere, coordinare e animare gli ambiti operativi dell'area.

E' loro compito:

a) favorire la conoscenza e l'interscambio di orientamenti ed esperienze *negli e tra* gli ambiti operativi dell'area e con le altre aree;
b) programmare annualmente l'attività dell'area;
c) promuovere approfondimenti e confronti sui temi attinenti all'area, anche mediante l'organizzazione di convegni e/o seminari di studio unitari per tutta l'area o specifici per i singoli ambiti;
d) presentare al Consiglio di Presidenza, di intesa con il Segretario Generale, le proposte maturate negli approfondimenti e nei confronti di cui alla lettera c;

e) promuovere e assicurare la presenza e il coordinamento dei servizi dei Religiosi negli organismi della comunità ecclesiale e della società civile, come rappresentanti della CISM;
f) riunire, almeno due volte l'anno e nei casi urgenti, gli Animatori dei settori;
g) riunire, almeno una volta l'anno, gli incaricati regionali.

Art. 14 – Gli ambiti operativi di ciascuna area, vengono definiti dal Consiglio Nazionale.

Art. 15 – Il Coordinatore di un'area, di intesa con il Segretario generale, può proporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza forme peculiari di organizzazione di particolari ambiti dell'area a lui affidata.

Art. 16 - § 1. Spetta al Consiglio di Presidenza nominare i Coordinatori delle aree, previa consultazione del Superiore Maggiore del candidato designato. Egli resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

§ 2. Al coordinatore dell'area fanno riferimento gli Animatori preposti ai singoli ambiti operativi. Essi sono nominati dal Presidente con il consenso del Consiglio di Presidenza e dopo aver udito il Coordinatore.

Art. 17 – Nel caso si renda vacante l'incarico di Coordinatore dell'area, il Consiglio di Presidenza nomina, previa consultazione del Superiore Maggiore del candidato, un nuovo Coordinatore.

Art. 18 – Nel caso si renda vacante l'incarico dell'Animatore di un ambito, il Coordinatore dell'area, di intesa con il Segretario generale procede alla designazione di un nuovo Animatore, che sarà nominato dal Presidente con il consenso del Consiglio di Presidenza.

TITOLO II

Gli uffici e gli organismi a livello regionale, interregionale, diocesano o interdiocesano

Capitolo 1
Gli uffici e gli organismi a livello regionale e interregionale

Art. 19 – Le Conferenze Regionali o Interregionali possono avere un proprio Direttorio le cui norme non possono essere contrarie allo Statuto e al Regolamento della CISM. Le eventuali specificazioni devono svilupparsi in corrispondenza degli organismi e delle aree nazionali e prevedere un Responsabile per ogni area.

Il Direttorio Regionale è approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 20 – Il Responsabile delle aree a livello regionale mantiene i rapporti con il Coordinatore nazionale e con gli organismi pastorali delle Chiese locali. Egli può avvalersi, se del caso, di eventuali collaboratori.

Capitolo 2
I membri del Segretariato Diocesano o Interdiocesano

Art. 21 – Sono membri di diritto del Segretariato:

a) i Superiori delle singole comunità situate nella Diocesi o nel raggruppamento di Diocesi;
b) i coordinatori di eventuali commissioni o uffici istituti dal Segretariato per l'animazione di particolari settori;
c) i Religiosi e i membri delle Società di Vita Apostolica che fanno parte dei Consigli Presbiterale e Pastorale della Diocesi.

Capitolo 3
L'Assemblea del Segretariato

Art. 22 - § 1. L'Assemblea è l'organo contrale del Segretariato.
§ 2. Vi fanno parte tutti i membri di diritto di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 23 – L'Assemblea del Segretariato:
a) elegge il Segretario Diocesano o Interdiocesano, che deve essere confermato dal Presidente Regionale;
b) elegge i Consiglieri il cui numero è stabilito da una apposita norma del Direttorio Diocesano o Interdiocesano. Se manca la norma, il numero è stabilito dalla stessa Assemblea del Segretariato.

Capitolo 4
Il Segretario Diocesano o Interdiocesano

Art. 24 – Alla carica di Segretario Diocesano o Interdiocesano può essere eletto qualsiasi religioso o membro di Società di Vita Apostolica purché ascritto in una casa del territorio del Segretariato.

Art. 25 – Il Segretario Diocesano o Interdiocesano con il suo Consiglio ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'attuazione degli scopi della CISM di cui all'art. 2 dello Statuto;
b) incrementare i rapporti di comunione dei Religiosi e dei membri delle Società di Vita Apostolica tra loro, con il clero diocesano e con i laici;
c) sviluppare il cammino di comunione con la segreteria diocesana dell'USMI;
d) mantenere rapporti regolari con il Vescovo diocesano e con il Vicario Episcopale o Delegato Vescovile per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica della Diocesi;
e) promuovere la presenza dei Religiosi e dei membri delle Società di Vita Apostolica negli organismi ecclesiali diocesani;
f) convocare almeno una volta all'anno l'Assemblea di tutti i Religio-

si e membri delle Società di Vita Apostolica ascritti alle comunità comprese nel territorio del Segretariato;
g) curare il collegamento con la Conferenza Regionale dei Superiori Maggiori.

Art. 26 – Il Segretariato Diocesano o Interdiocesano può avere un proprio Direttorio approvato dall'Assemblea del Segretariato. Le norme in esso contenute dovranno essere conformi allo Statuto CISM, al presente Regolamento e al Direttorio Regionale, approvato dall'Assemblea del Segretariato. Il Direttorio Diocesano o Interdiocesano potrà essere riveduto e aggiornato dalla medesima Assemblea.

TITOLO III

L'Amministrazione dei beni

Capitolo 1
Norme circa l'amministrazione e i suoi responsabili

Art. 27 – I beni della CISM sono amministrati ai sensi del Libro V *I beni temporali della Chiesa* del Codice di diritto canonico e in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 28 – Il Presidente della CISM deve chiedere il consenso del Consiglio di Presidenza nei seguenti casi:
a) proporre la conferma o la modifica del contributo annuo da parte dei membri iscritti alla Conferenza, come pure la richiesta di contributi straordinari;
b) stipulare contratti di una certa importanza, fare convenzioni ecc. ;
c) approvare spese straordinarie, contrarre debiti.

Art. 29 – Il Segretario Generale della CISM è responsabile dell'amministrazione ordinaria; a lui fa capo l'economo.

Art. 30 – L'economo esercita le sue funzioni nell'ambito della Conferenza in conformità ai cann. 1273-1279 del Codice di diritto

canonico; fornisce al Consiglio di Presidenza tutti gli elementi contabili da esso richiesti.

Art. 31 – L'economo ha i seguenti compiti:
a) tenere ordinati e aggiornati i libri contabili della CISM e ogni sei mesi sottoporli alla revisione e approvazione del Consiglio di Presidenza;
b) redigere e presentare il rendiconto amministrativo annuale per l'approvazione del Consiglio di Presidenza;
c) presentare il rendiconto amministrativo annuale sia al Consiglio Nazionale, sia l'Assemblea generale. In sua assenza, il compito è assunto dal Segretario generale;
d) chiedere i contributi stabiliti, fare, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, le spese correnti per la CISM, pagare i debiti;
f) impiegare, con il consenso del Consiglio di Presidenza, il denaro eccedente le spese collocandolo utilmente per le finalità della Conferenza;
g) redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite e sottoporlo al Consiglio di Presidenza con le sue personali osservazioni e gli opportuni suggerimenti;
h) su richiesta del Presidente della CISM può essere presente, secondo l'opportunità, al Consiglio di Presidenza.

Capitolo 2
Altre norme sull'amministrazione

Art. 32 – I mezzi economici per l'attività della CISM provengono:
a) dal contributo annuo a carico dei singoli Istituti Religiosi e delle Società di Vita Apostolica membri della CISM;
b) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e donazioni.

Art. 33 – L'economo è tenuto ad adempiere il suo compito di amministratore dei beni della CISM con diligenza, in nome della Conferenza, a norma del diritto.

Art. 34 – L'economo, senza il consenso del Consiglio di Presidenza, non può fare atti, contratti, scritture con valore giuridico. I conti correnti bancari devono essere intestati alla CISM e non a persone fisiche.

Art. 35 – Chi contrae debiti o qualunque altra obbligazione per conto della CISM, ma senza l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza, ne risponde personalmente qualunque sia l'ufficio da lui ricoperto. La CISM non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente.

Art. 36 – Il personale dipendente deve essere retribuito con giustizia e onestà. È compito dell'Economo tenere in regola i documenti di assunzione, ottemperare a tutti gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in conformità alle leggi civili.

statuto-regolamento-corr3.indd 42 31/10/11 17.52

INDICE

Nota introduttiva 3

Statuto 9

– Decreto 11

Regolamento 29

– Decreto 31

statuto-regolamento-corr3.indd 44 31/10/11 17.52